



Comune
di Senigallia



Unione Europea

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELLE DONNE

Atto approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 31.10.2001, n. 112, (Co.Re.Co. n° 3772/2001 del 13.11.2001), modificato con deliberazione consiliare del 13.01.2010, n. 8, e con deliberazione consiliare del 18.01.2024, n. 8.

ART. 1
ISTITUZIONE E SEDE

1. È istituito il Consiglio delle Donne secondo i principi fissati dallo Statuto comunale.
2. Il Consiglio delle Donne svolge la propria attività nell'ambito del territorio comunale e ha sede nei locali del Palazzo comunale o in altro edificio pubblico indicato dalla Giunta o dal Consiglio.

ART. 2
FINALITÀ

1. Il Consiglio delle Donne è un organismo non necessario di partecipazione femminile all'azione amministrativa degli organi di governo dell'Ente. Il Consiglio delle Donne dura in carica lo stesso periodo del Consiglio comunale.
2. Il Consiglio delle Donne si propone le seguenti finalità generali:
 - a. valorizzare la presenza, la cultura e l'attività delle donne nella società e nelle istituzioni, riconoscendo il carattere multietnico e le diversità culturali della realtà femminile nel territorio;
 - b. sostenere le politiche e il valore delle pari opportunità nel lavoro e nella comunità locale;
 - c. promuovere interventi ed iniziative contro tutte le forme di esclusione, di discriminazione e di violenza verso nei confronti delle donne.
3. Per il conseguimento delle sue finalità, il Consiglio delle Donne può coordinarsi con istituzioni, enti pubblici e privati del territorio, di concerto con gli organi di governo dell'Ente.

ART. 3
ATTIVITÀ

1. Il Consiglio delle Donne svolge funzioni referenti, di studio e di ricerca, consultive e di proposta agli organi di governo dell'Ente per le finalità di cui al precedente art. 2. Sottopone annualmente al Sindaco e agli Assessori, nonché al Consiglio comunale, una relazione programmatica sulle attività da realizzarsi e su quelle realizzate, in collaborazione con gli organi di governo del Comune e, in particolare, con l'Assessorato alle Pari Opportunità.
2. Il Consiglio delle Donne può:
 - a. chiedere, attraverso la Presidenza del Consiglio comunale, l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assise comunale di proprie comunicazioni, interrogazioni, interpellanze, risoluzioni, mozioni e proposte, ai sensi dell'ordinamento comunale;
 - b. svolgere indagini conoscitive e consultazioni;

- c. organizzare convegni e seminari;
 - d. promuovere iniziative volte a superare qualsivoglia discriminazione nei confronti delle donne, di concerto con gli organi di governo dell'Ente e con altri soggetti pubblici e privati presenti anche nel territorio;
 - e. intervenire, se del caso e ai sensi dell'ordinamento, in tutte le controversie, anche giudiziarie, riguardanti forme di violenza nei confronti delle donne e dei minori;
 - f. individuare e promuovere quegli strumenti utili e necessary per sostenere il ruolo e il valore della donna nel mondo del lavoro e nella comunità locale, nonché favorire ed implementare la tutela dei diritti e delle pari opportunità;
3. Il Consiglio delle Donne può esprimere un parere preventivo, obbligatorio e non vincolante, sulla proposta annuale di deliberazione consiliare della manovra finanziaria e di bilancio previsionale, sulle proposte di atti di indirizzo generale concernenti le pari opportunità, sull'organizzazione dei servizi alla persona e sull'esecuzione di azioni volte alla realizzazione delle pari opportunità.
4. Il parere, di cui al comma precedente, del Consiglio delle Donne è acquisito, per competenza, dagli organi di governo dell'ente e deve essere espresso, conciliando l'esigenza di un ponderato esame degli argomenti con quella di assicurare la tempestività e il buon andamento dell'azione amministrativa. I pareri sono acquisiti almeno due giorni prima delle determinazioni degli organi di governo dell'ente.
5. È facoltà della Giunta municipale e del Consiglio comunale richiedere al Consiglio delle Donne pareri su qualunque argomento ritenuto utile ed opportuno, con particolare riferimento agli interventi concernenti le tematiche delle pari opportunità.
6. La Presidente del Consiglio delle Donne, o una sua delegata, può essere chiamata dal Presidente del Consiglio comunale o da un Presidente delle Commissioni permanenti a relazionare sull'organizzazione e sulle attività del Consiglio delle Donne.
7. E' facoltà delle rappresentanti del Consiglio delle Donne partecipare ai lavori delle Commissioni permanenti del Consiglio, senza diritto di voto e di tribuna, in conformità alle norme regolamentari circa l'organizzazione e il funzionamento delle articolazioni del Consiglio comunale.

ART. 4 COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio delle Donne:
- a. è composto dalle donne residenti a Senigallia e dalle rappresentanti legali pro-tempore delle organizzazioni femminili operanti nel territorio comunale, che ne facciano direttamente richiesta al Comune;
 - b. la domanda di partecipazione alle attività del Consiglio delle Donne può essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno, utilizzando la scheda di adesione allegata al presente Regolamento, che ne diventa parte integrante e sostanziale.

ART. 5
ORGANI DEL CONSIGLIO DELLE DONNE

1. Gli organi principali del Consiglio delle Donne sono:
 - a. l'Assemblea;
 - b. il Consiglio direttivo;
 - c. la Presidente e la Vice Presidente.
2. Le elette negli organi, di cui alle lett. b) e c), sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi e restano in carica fino alla prima convocazione dell'Assemblea del Consiglio delle Donne successiva all'insediamento degli organi di governo dell'Ente.
3. L'Assemblea è organo permanente del Consiglio delle Donne, la cui composizione è aperta a tutte le donne e le associazioni femminili del territorio, che intendano farne parte.

ART. 6
ASSEMBLEA

1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche e possono svolgersi anche nei locali di proprietà dell'Ente.
2. L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, su proposta della Presidente e, in via straordinaria, su richiesta anche di almeno un quinto delle iscritte. La Presidente può riunire l'Assemblea anche in via d'urgenza.
3. Per la validità delle sedute in prima convocazione dell'Assemblea del Consiglio delle Donne è richiesta la presenza di almeno la metà delle donne iscritte; per la validità delle sedute in seconda convocazione non è richiesto alcun quorum.
4. La convocazione dell'Assemblea e degli altri organi del Consiglio delle Donne è disposta via e-mail almeno tre giorni prima della seduta ovvero, in via d'urgenza, attraverso anche piattaforme informatiche social, almeno ventiquattro ore prima della riunione.
5. L'Assemblea elegge, nel suo seno, il Consiglio Direttivo.
6. L'Assemblea approva la relazione programmatica e finanziaria del Consiglio Direttivo.
7. Alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo possono partecipare, invitati, il Sindaco o suo delegato, l'Assessore alle Pari Opportunità, il Presidente della competente Commissione consiliare permanente o suo delegato e il Presidente del Consiglio comunale o suo delegato, con diritto di tribuna.

ART. 7
CONSIGLIO DIRETTIVO E GRUPPI DI LAVORO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da nove donne elette dall'Assemblea, sulla base di autocandidature.
2. Le donne elette negli organi di governo dell'Ente non sono eleggibili negli organi del Consiglio delle Donne.
3. Il Consiglio Direttivo elegge, nel suo seno, la Presidente e la Vice Presidente.
4. Il Consiglio Direttivo ha compiti di istituzione, di coordinamento e di organizzazione di gruppi di lavoro istituiti per approfondire ed esaminare tematiche proposte dall'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo tiene rapporti istituzionali e di relazione con la Giunta municipale e il Consiglio comunale.
6. Il Consiglio Direttivo, ovvero l'Assemblea del Consiglio delle Donne, può elaborare i pareri, ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.
7. Il Consiglio Direttivo è di supporto tecnico-amministrativo alla Presidente e alla Vice Presidente del Consiglio delle Donne.
8. Ogni gruppo di lavoro è presieduto da una coordinatrice nominata dal Consiglio Direttivo e ha il compito di preparare, su un determinato argomento, una relazione programmatica e finanziaria da esporre al Consiglio Direttivo.
9. Il Consiglio Direttivo coordina il programma delle attività dei gruppi di lavoro.
10. Il Consiglio Direttivo, alla fine del suo mandato, predisponde una relazione conclusiva del lavoro svolto da presentare all'Assemblea del Consiglio delle Donne e agli organi di governo dell'Ente.
11. I gruppi di lavoro sono composti dalle donne iscritte al Consiglio delle Donne, su presentazione di proprie autocandidature.
12. Ai gruppi di lavoro possono partecipare donne non iscritte ufficialmente al Consiglio delle Donne, senza diritto di voto.

ART. 8
INSEDIAMENTO

1. Dopo il rinnovo degli organi di governo dell'Ente, l'insediamento dell'Assemblea del Consiglio delle Donne è disposto dal Sindaco o dal Vice Sindaco ovvero dall'Assessore alle Pari Opportunità.
2. L'insediamento del Consiglio Direttivo è disposto dalla Consiglieria anziana, da colei, cioè, che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze in sede di Assemblea.
3. Nelle more della costituzione degli organi direttivi del Consiglio delle donne, restano in carica per il disbrigo degli affari correnti, urgenti e necessari quelli eletti nel precedente mandato.

ART. 9
LA PRESIDENTE E LA VICE PRESIDENTE

1. La Presidente rappresenta, a tutti gli effetti, il Consiglio delle Donne e ne presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
2. La Presidente prepara la relazione programmatica e finanziaria relativa ad ogni anno di attività del Consiglio delle Donne.
3. La Presidente propone gli eventuali impegni di spesa, che potrebbero essere assunti dai competenti organi di governo del Comune, nei limiti dello stanziamento individuato in bilancio e su disposizione del Sindaco, dell'Assessore al bilancio e dell'Assessore delegato alle Pari Opportunità.
4. La Presidente del Consiglio delle Donne può essere revocata con il voto di almeno I due terzi delle iscritte. Entro quindici giorni dalla revoca, il Consiglio Direttivo deve procedere alla elezione della nuova Presidente. Per la Vice Presidente si procede come al precedente capoverso.
5. Il Consiglio direttivo, nella riunione del suo insediamento, provvede alla elezione della Presidente e della Vice Presidente, che sostituisce la Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento o di momentanea assenza verificatasi durante il mandato o in corso delle riunioni. La Vice Presidente collabora con la Presidente nell'esercizio delle funzioni di organizzazione delle attività del Consiglio delle Donne.
6. La Presidente e la Vice Presidente sono elette dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta delle aventi diritto.

ART. 10
UFFICIO DI SUPPORTO E PREVISIONE DI SPESE

1. Il Consiglio delle Donne è supportato dall'ufficio amministrativo dell'Assessorato alle Pari Opportunità ovvero da quello indicato dal Sindaco e dalla Giunta.
2. Il Bilancio dell'Ente prevede uno specifico capitolo per finanziare le attività del Consiglio delle Donne.
3. L'impegno di spesa è assunto dagli organi di governo del Comune, su proposta dell'Assessore delegato alle Pari Opportunità ovvero dal Sindaco e dalla Giunta.
4. Il Consiglio delle Donne può avvalersi, in base alla legge e per le proprie attività, di contributi finanziari o di altra natura, ovvero di qualsivoglia sostegno proveniente da soggetti pubblici e privati.

ART. 11

INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DELLE DONNE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Il Consiglio delle Donne ha facoltà di dotarsi di un Regolamento interno, che disciplini il proprio funzionamento e la propria organizzazione, per la cui approvazione è richiesta la maggioranza delle partecipanti all'Assemblea.

ART. 12

PUBBLICAZIONE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ovvero dalla deliberazione dell'immediata eseguibilità dell'atto assunto dal Consiglio comunale.
2. Il presente Regolamento è altresì pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente.

ART. 13

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle norme contenute nell'ordinamento, alle altre disposizioni specifiche di legge, allo Statuto comunale, ad altri Regolamenti comunali e ai principi generali, in quanto e se compatibili con quanto disciplinato dal Consiglio comunale.
2. A seguito di sopravvenute norme di legge, aventi carattere inderogabile e incompatibile con il presente Regolamento, si applicheranno le norme cogenti, in attesa di adeguare le disposizioni di questo atto normativo.

ART. 14

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Gli attuali organi direttivi del Consiglio delle Donne rimangono in carica soltanto per il disbrigo degli affari correnti, urgenti e necessari.
2. Le modifiche puntuali al presente Regolamento entrano in vigore con l'immediata eseguibilità dell'atto deliberativo. Gli organi di governo dell'Ente stabiliscono, per quanto di loro competenza, l'attuazione di quanto stabilito nel dettato regolamentare.